

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA



DELIBERAZIONE

N. 18 DEL 13/01/2022

O G G E T T O

CONVENZIONE TRA L'AZIENDA U.L.S.S. 8 BERICA E L'ASSOCIAZIONE "LA NOSTRA FAMIGLIA" - SEZIONE SCIENTIFICA ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO "EUGENIO MEDEA" DI CONEGLIANO (TV), PER ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE NELL'AMBITO DELLE EPILESSIE FARMACORESISTENTI.
DURATA TRIENNALE CON DECORRENZA DALLA DATA DI ULTIMA SOTTOSCRIZIONE.

Proponente: DIREZIONE AMMINISTRATIVA DI OSPEDALE DAO
Anno Proposta: 2022
Numero Proposta: 14/22

Il Direttore della U.O.C. Direzione Amministrativa di Ospedale riferisce che:

Con deliberazione n. 1391 dell'11/10/2018 l'Azienda U.L.S.S. n.8 "Berica" concludeva con l'Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico "Eugenio Medea" di Conegliano (TV) una convenzione per lo svolgimento di attività di collaborazione per l'approfondimento clinico di pazienti affetti da epilessia farmaco-resistente con decorrenza dal 01/09/2018 e fino al 31/08/2020.

L'Istituto è riconosciuto ex D.G.R. 2122/2013 quale Centro di Riferimento Regionale per l'Epilessia e ha tra le proprie finalità quella di sviluppare conoscenze e competenze nell'ambito della Neuroriabilitazione ed ha espresso parere favorevole alla suddetta collaborazione.

Successivamente alla scadenza, con nota prot. 48098 del 5/5/2021, l'Istituto proponeva la prosecuzione della collaborazione per un ulteriore triennio e a titolo gratuito, con decorrenza dalla data di ultima sottoscrizione delle Parti, proposta riscontrata positivamente dalla scrivente Azienda U.L.SS. con nota prot. 72142 dell'8/07/2021.

Sulla richiesta sono stati acquisiti, e sono agli atti, i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Medico del Distretto Est della scrivente Azienda, nonché del Direttore dell'U.O.C. di Neurochirurgia coinvolta dal rapporto di collaborazione in argomento.

In ragione di quanto esposto, si propone pertanto di approvare la Convenzione per attività di collaborazione nell'ambito delle epilessie farmaco resistenti tra l'Azienda U.L.SS. n. 8 "Berica" e l'Associazione "La Nostra Famiglia" - Sezione Scientifica Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico "Eugenio Medea", di durata triennale e con decorrenza dalla data di ultima sottoscrizione così come precisato nel disciplinare allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale".

Il medesimo Direttore ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di approvare, per quanto in premessa esposto e qui integralmente richiamato, la convenzione per attività di collaborazione nell'ambito delle epilessie farmaco resistenti tra l'Azienda U.L.SS. 8 Berica e l'Associazione "La Nostra Famiglia" - Sezione Scientifica Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico "Eugenio Medea", di durata triennale e con decorrenza dalla data di ultima sottoscrizione alle condizioni e con le modalità precisate nel disciplinare allegato alla presente deliberazione, quale sua parte integrante e sostanziale;

2. di incaricare il Direttore dell'U.O.C di Neurochirurgia, in veste di Responsabile Scientifico della collaborazione in argomento per l'Azienda U.L.SS. 8 Berica, nonché la U.O.C. Direzione Amministrativa di Ospedale per ogni relativo adempimento per quanto di competenza;
3. di pubblicare la presente all'Albo dell'Ente e nel sito *internet* aziendale alla pagina "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(dr. Fabrizio Garbin)

Il Direttore Sanitario
(dr. Salvatore Barra)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dr. Giampaolo Stopazzolo)

IL DIRETTORE GENERALE
(Maria Giuseppina Bonavina)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI

	CONVENZIONE PER ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE	
	NELL'AMBITO DELLE EPILESSIE FARMACORESISTENTI	
	TRA	
	l'Azienda U.L.SS. n. 8 "Berica" , di seguito denominata anche "U.L.SS.", con	
	sede e domicilio fiscale in Vicenza, Via Rodolfi, 37 - codice fiscale e partita IVA n.	
	02441500242, rappresentata dal Direttore Generale dott.ssa Maria Giuseppina	
	Bonavina (nata a Palmi (RC) il 19/05/1957 Cod. Fisc. BNVMGS57E59G288F);	
	E	
	L'Associazione "La Nostra Famiglia" – Sezione Scientifica Istituto di Ricovero	
	e Cura a Carattere Scientifico "Eugenio Medea" , di seguito denominata anche	
	"Istituto", con sede e domicilio fiscale in 22037 Ponte Lambro (CO), via don Luigi	
	Monza, 1 e sede operativa in 31015 Conegliano (TV), Via Costa Alta 37 - codice	
	fiscale e partita IVA, 00307430132 rappresentata dal Direttore Generale Regionale e	
	Procuratore per il Veneto De Vido Andrea (nato a Conegliano (TV) 08/03/1976	
	Codice Fiscale DVDNDR76C08C957I)	
	PREMESSO CHE	
	a) con delibera n. 1391 dell'11/10/2018 l'U.L.S.S. concludeva una	
	convenzione con l'Associazione La Nostra Famiglia, Sezione Scientifica	
	Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico "Eugenio Medea", per	
	attività di collaborazione nell'ambito del progetto denominato "Creazione di	
	un Centro di riferimento regionale per la chirurgia delle epilessie	
	farmacoresistenti, finanziato dalla Fondazione CARIVERONA per il	
	periodo 1/09/2018 – 31/08/2020;	
	b) la collaborazione, conclusa al 31/08/2020, si è rivelata proficua al punto che	
	l'Associazione, con nota prot. 48098 del 5/05/2021, ha proposto all'U.L.SS.	

	la prosecuzione del rapporto per un ulteriore triennio e a titolo gratuito;	
	c) sussiste a tutt'oggi, da parte dell'U.L.SS., la volontà di avvalersi della	
	collaborazione del personale medico e tecnico appartenenti alla U.O.C. di	
	Epilessia e Neurofisiologia Clinica dell'Istituto per continuare l'attività di	
	collaborazione nell'ambito delle epilessie farmaco resistenti con le	
	UU.OO.CC. di Neurochirurgia e Neurologia dell'U.L.SS., finalizzato alla	
	realizzazione di specifici programmi nell'ambito delle attività cliniche	
	specialistiche, di formazione e di ricerca scientifica per lo studio di pazienti	
	con epilessie farmacoresistenti e per la pianificazione dei pazienti candidati	
	a terapia chirurgica;	
	d) l'Istituto è riconosciuto, da ultimo, ex DGR 614 del 14 maggio 2019 quale	
	<i>Struttura di riferimento Regionale per l'Epilessia</i> e ha tra le proprie finalità	
	quella di sviluppare conoscenze e competenze nell'ambito della	
	Neuroriabilitazione;	
	e) tale attività non è in contrasto con le finalità ed i compiti istituzionali degli	
	Enti del Servizio Sanitario Nazionale e la medesima attività non configura	
	un rapporto di lavoro subordinato con l'U.L.SS. che usufruisce delle	
	prestazioni fornite dall'Istituto.	
	TUTTO CIO' PREMESSO	
	SI CONTRATTA E SI STIPULA QUANTO SEGUE	
	Articolo 1 - Oggetto	
	L'U.L.SS. intende avvalersi dell'attività di collaborazione da parte di specialisti	
	esperti della U.O.C. di Epilessia e Neurofisiologia Clinica dell'Istituto, per	
	l'approfondimento clinico di pazienti affetti da epilessia farmaco-resistente.	
	La presente convenzione prevede l'attività di collaborazione clinica da concordarsi	

	fra il Responsabile della U.O.C. di Epilessia e Neurofisiologia Clinica dell'Istituto e	
	il Direttore dell'U.O.C. di Neurochirurgia dell'U.L.SS. al fine di reclutare e studiare	
	i pazienti da sottoporre al trattamento chirurgico per le epilessie farmacoresistenti.	
	Articolo 2 – Modalità di esecuzione	
	L'attività in argomento verrà assicurata dal personale medico e tecnico della U.O.C.	
	di Epilessia e Neurofisiologia Clinica dell'Istituto, per massimo 16 accessi presunti	
	all'anno e si svolgerà come di seguito precisato:	
	a) presso l'U.O.C. di Neurologia dell'U.L.S.S. programmati d'intesa tra il	
	Direttore U.O.C. di Neurologia dell'U.L.S.S. e il Responsabile U.O.C di	
	Epilessia e Neurofisiologia Clinica dell'Istituto della durata non superiore a n.	
	6 ore ciascuno, escluso il tempo necessario per la trasferta, fatta salva	
	eventuale diversa esigenza.	
	Il personale medico e tecnico dell'Istituto collaborerà con il personale della	
	Unità Operativa di Neurologia dell'U.L.SS. per l'osservazione e lo studio pre-	
	chirurgico non invasivo di pazienti affetti da epilessia farmacoresistente.	
	b) presso l'U.O.C. di Neurochirurgia dell'U.L.SS. programmati d'intesa tra il	
	Direttore U.O.C. di Neurochirurgia dell'U.L.S.S. e il Responsabile U.O.C di	
	Epilessia e Neurofisiologia Clinica dell'Istituto Medea della durata non	
	superiore a n. 8 ore ciascuno, escluso il tempo necessario per la trasferta, fatta	
	salva eventuale diversa esigenza.	
	Il personale medico e tecnico dell'Istituto collaborerà con il personale della	
	Unità Operativa di Neurochirurgia dell'U.L.SS. per l'osservazione e lo studio	
	pre-chirurgico invasivo di pazienti affetti da epilessia farmacoresistente; tale	
	attività verrà svolta esclusivamente presso l'U.L.S.S.	
	Articolo 3 – Oneri	

	Come precisato in premessa, per l'attività di collaborazione effettuata dal personale	
	medico e tecnico dell'Istituto, l'U.L.S.S. non corrisponderà alcun rimborso	
	trattandosi di collaborazione istituzionale nell'interesse clinico, assistenziale e	
	scientifico di entrambe le parti.	
	Articolo 4 – Trasmissione riepiloghi	
	L'U.L.S.S. e, in particolare, le UU.OO. coinvolte dal rapporto di collaborazione,	
	dovranno trasmettere mensilmente alla Direzione Amministrativa di Ospedale	
	all'indirizzo mail: sao@aulss8.veneto.it il riepilogo degli accessi effettuati con	
	l'indicazione del giorno, ora di inizio e di fine accesso, il nominativo del/i personale	
	medico e tecnico dell'Istituto.	
	Articolo 5 – Aspetti assicurativi e di sicurezza	
	L'Istituto garantisce idonea copertura assicurativa per RCT professionale e/o altro	
	per il proprio personale medico e tecnico impiegato nell'attività di collaborazione	
	oggetto del presente accordo.	
	L'U.L.S.S. dichiara di aver adottato tutte le misure idonee per la protezione della	
	salute e per la sicurezza dei lavoratori, secondo quanto disposto dal D. Lgs. n.	
	81/2008 e s.mi..	
	L'U.L.S.S. informerà gli operatori dell'Istituto dei possibili rischi ai quali saranno	
	esposti nel corso delle attività che verranno svolte presso l'U.L.S.S. stessa e fornirà	
	agli stessi i DPI eventualmente previsti per lo svolgimento della loro mansione.	
	Articolo 6 - Trattamento dei dati personali e/o sensibili e nomina Responsabile	
	trattamento dati	
	Con riferimento al D.Lgs n. 196/2003 recante “Codice in materia di protezione dei	
	dati personali” e al nuovo Regolamento (UE) 2016/679 del parlamento Europeo e	
	del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con	

	riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali, destinato alla	
	diretta applicazione in tutti gli Stati membri dell'Unione Europea a decorrere dal 25	
	maggio 2018, il titolare del trattamento dei dati relativi alla presente convenzione è	
	l'U.L.SS..	
	L'U.L.SS., con atto separato, nominerà l'Istituto quale Responsabile del trattamento	
	dei dati personali, anche particolari, raccolti nell'espletamento delle attività prestate	
	ai sensi della presente convenzione, nei limiti strettamente necessari allo	
	svolgimento delle attività oggetto del presente accordo, entro comunque i fini	
	istituzionali dell'U.L.SS. e nel rispetto della precitata normativa in materia.	
	L'Istituto, nella qualità sopra descritta, si impegna, in particolare, ad operare nel	
	continuativo rispetto dei principi posti dall'art. 11 del D.Lgs. 196/2003 e smi in	
	merito all'esigenza di correttezza, liceità, esattezza, pertinenza e completezza del	
	trattamento medesimo; a mantenere la più completa riservatezza sui dati trattati e	
	sulla tipologia di trattamento effettuata; conservare i dati per un periodo non	
	superiore a quello necessario per gli scopi del trattamento.	
	Restano in capo al Titolare del Trattamento dei dati personali, l'U.L.SS., gli obblighi	
	di informazione ed acquisizione del consenso verificando scrupolosamente le	
	single fattispecie in modo da garantire la regolare esecuzione delle procedure	
	previste dagli articoli di legge che regolamentano tali obblighi e, infine, garantire	
	agli interessati l'effettivo esercizio dei diritti previsti dal Titolo II del D.Lgs.	
	196/2003 e smi.	
	Nell'attività di collaborazione, lo scambio di dati personali e particolari dei pazienti,	
	tra le Parti, avverrà tramite strumenti concordati dalle parti stesse, previo consenso	
	da parte degli interessati qualora necessario raccolto dal Titolare del Trattamento e	
	l'adozione di idonee misure di sicurezza da entrambe le Parti.	

	Per tutto quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni generali	
	vigenti in materia di protezione dei dati personali.	
	Articolo 7 – Durata	
	Il presente accordo ha validità triennale con decorrenza dalla data di ultima	
	sottoscrizione e potrà essere rinnovato in seguito ad accordi fra le Parti qualora	
	risulti compatibile con l’organizzazione dell’U.L.SS.. Non è ammesso il tacito	
	rinnovo.	
	Articolo 8 – Codice Etico e responsabilità amministrativa delle persone	
	giuridiche (D. Lgs. 8/06/2001 n. 231), L. n. 190/2012, D. Lgs. n. 33/2013	
	L’Istituto dichiara di aver adottato ed efficacemente attuato un modello	
	organizzativo, ai sensi del D. Lgs. 231/2007 e di aver debitamente formato il proprio	
	personale in merito alle disposizioni di cui al D. Lgs 231/2001 e di aver istituito	
	meccanismi di vigilanza e controllo idonei al fine di prevenire la commissione dei	
	reati indicati nel summenzionato decreto. Il codice etico adottato dall’Istituto è	
	disponibile sul sito istituzionale all’indirizzo: www.lanostrafamiglia.it .	
	Le parti dichiarano di rispettare e di non aver mai subito sanzioni inerenti alle	
	fattispecie di reato previste dal D. Lgs. n. 231/2001 (per l’Istituto) e dalla L. n.	
	190/2012 e dal D. Lgs. n. 33/2013 (per l’ U.L.SS.), né di avere a loro carico, allo	
	stato attuale, alcun procedimento di cui alle normative sopra citate.	
	Ciascuna parte si impegna, altresì, ad informare l’altra parte in ordine ad ogni	
	eventuale contestazione correlata agli ambiti di cui alle rispettive normative sopra	
	citate, che dovesse essere mossa nella fase di esecuzione della presente convenzione	
	e di eventuali successive proroghe.	
	Articolo 9 - Foro competente	
	Le Parti concordano nel definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa	

	scaturire dall'esecuzione della presente convenzione. In caso contrario per	
	qualunque controversia derivante dalla presente convenzione è esclusivamente	
	competente il Foro di Vicenza.	
	Articolo 10 – Conclusione anticipata della Convenzione	
	Le parti si riservano la facoltà di recedere, anche unilateralmente, dalla presente	
	convenzione prima della scadenza, con preavviso di almeno 30 giorni da	
	comunicarsi con posta certificata PEC.	
	Articolo 11 - Registrazione ed imposta di bollo	
	La presente convenzione:	
	- è soggetta ad imposta di bollo a carico dell'U.L.SS., ai sensi dell'art. 2, della	
	Tariffa allegato A del D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 642, che viene assolta in modo	
	virtuale a seguito dell'autorizzazione n. 15956/14 – Estensione autorizzazione per	
	bollo sui contratti sottoscritti digitalmente – rilasciata dall'Agenzia delle Entrate –	
	Ufficio Territoriale di Vicenza 1. L'Associazione "La Nostra Famiglia" dichiara di	
	essere esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 82, comma 5, del D.lgs. 3 luglio	
	2017, n° 117.	
	- è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 2 della Tariffa,	
	parte II^ del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 ed in tal caso le spese di registrazione	
	sono a carico della parte richiedente.	
	- viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 15 comma 2 bis della L.	
	241/1990 e s.m.i..	
	Articolo 12 – Norma di rinvio	
	Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si richiamano le	
	vigenti norme di legge e del codice civile nonché le norme regolamentari aziendali	
	in materia.	

[illegible]